

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

Art. 31

Secondo le previsioni dei piani e dei programmi d' intervento, la Regione promuove lo svolgimento di attività formative e addestrative dei volontari e loro associazioni e provvede altresì a fornire loro, in comodato gratuito, mezzi ed attrezzature. Per accedere a tali provvidenze, i soggetti interessati devono essere iscritti nell' elenco di cui al precedente articolo 30 ed impegnarsi:

- a)** a realizzare le attività istituzionali curando un costante aggiornamento ed addestramento;
- b)** a presentare, annualmente, relazione sull' attività svolta e sulla consistenza e stato di manutenzione delle attrezzature e mezzi a disposizione;
- c)** ad intervenire quando richiesti.

1 bis. Le disposizioni previste dal primo comma, lettera b), non si applicano ai gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter.

(1)

1 ter. Con l'obiettivo di coinvolgere il sistema del volontariato nelle scelte operate dalla Protezione civile della Regione per le attività di competenza, è istituita la Consulta dei Coordinatori dei gruppi comunali e dei Presidenti delle associazioni di volontariato di protezione civile, la cui composizione, funzionamento e attività sono disciplinati da regolamento regionale.

(2)

Le modalità relative all' iscrizione nell' elenco regionale, ai rapporti fra l' Amministrazione regionale ed i soggetti volontari e quelle concernenti gli obblighi derivanti dall' iscrizione, nonché le forme di partecipazione alle attività di protezione civile, anche fuori della regione, saranno disciplinati con regolamento di attuazione

della presente legge. Il medesimo regolamento definisce le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile e le relative forme di rappresentanza su base democratica.

(3)

2 bis. La Protezione civile della Regione promuove la formazione dei volontari di protezione civile mediante la predisposizione di piani formativi pluriennali, approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il piano formativo definisce i contenuti, le modalità di erogazione e l'eventuale obbligatorietà di taluni corsi, al fine di garantire la formazione iniziale e il costante aggiornamento per l'operatività in sicurezza degli addetti.

(4)

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2020

2 Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2020

3 Parole aggiunte al secondo comma da art. 5, comma 26, L. R. 22/2020

4 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 27, L. R. 22/2020